

— 1 *quater*. RICORSO RITO LAVORO —

L'articolo 414, primo comma, c.p.c. prevede che, le domande relative alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c. (**controversie individuali di lavoro**), debbano essere proposte con ricorso.

Lo stesso rito dovrà essere utilizzato anche per quanto riguarda i seguenti procedimenti:

- le **controversie in materia di locazione e comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende** (art. 447 *bis* c.p.c. c.d. “rito locatizio”),
- l'**opposizione ad ordinanza-ingiunzione** (art. 6 D.Lgs. n. 150/2011),
- l'**opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada** (art. 7 D.Lgs. n. 150/2011),
- l'**opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti** (art. 8 D.Lgs. n. 150/2011),
- l'**opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di stato** (art. 9 D.Lgs. n. 150/2011),
- le **controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali** (art. 10 D. Lgs. n. 150/2011),
- le **controversie agrarie** (art. 11 D. Lgs. n. 150/2011),
- l'**impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti** (art. 12 D. Lgs. n. 150/2011),
- l'**opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato** (art. 13 D. Lgs. n. 150/2011).

Le norme di cui agli artt. 413 e segg. saranno vincolanti per le controversie di cui sopra, solo in quanto “applicabili”, anche alla luce delle peculiarità dei singoli procedimenti (in particolare di quelli regolati dal D.Lgs. n. 150/2011 “*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione*”).

— EPIGRAFE

TRIBUNALE DI . . .

Ricorso ex art. . . . ai sensi dell'art. . . . [indicare la norma specifica]
Tizio, residente in . . . via . . . (c.f.: . . .) rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. . . . (c.f.: . . .) del Foro di . . . ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in . . . via . . ., il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax . . ., ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata . . ., espone quanto segue.

L'intestazione dell'atto, in forza del richiamo previsto dall'art. 414 c.p.c., dovrà contenere l'indicazione:

a) **del Tribunale** (o, in alcuni limitati casi, del Giudice di Pace) davanti al quale la domanda è proposta: solo nel caso di vera e propria controversia di lavoro, il candidato avrà cura di specificare che l'organo adito è il "*Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro*".

b) **della parte ricorrente** e della relativa residenza, domicilio o dimora e del codice fiscale (se si tratta di persona giuridica, dovrà essere indicata la sede dell'ente e l'organo che agisce in sua rappresentanza);

c) **del difensore che la rappresenta** in giudizio, con l'indicazione del relativo codice fiscale e della procura in forza alla quale quest'ultimo agisce.

A seconda del tipo di controversia, il candidato dovrà avere l'accortezza di inserire nell'intestazione, un diverso richiamo (es: Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c., se si tratta di controversia di lavoro; Ricorso ex art. 447 *bis* c.p.c., se si tratta di controversia locatizia; Ricorso ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, se si tratta di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, etc. ...).

— FATTO

In fatto.

[descrizione dettagliata degli accadimenti con specifica indicazione dei documenti che si producono con riferimento alle singole circostanze].

L'atto deve contenere l'esposizione dei fatti (art. 414, primo comma, n. 4, c.p.c.), che dovrà essere accompagnata dall'indicazione dei documenti che si producono in giudizio, per fornire un sostegno probatorio efficace a fondare le domande delle quali si chiede l'accoglimento.

Qualsiasi soluzione adottata, quindi, ("premesso che" o "espone quanto segue") può essere utile allo scopo, purché consenta una descrizione completa ed esaustiva.

— DIRITTO

In diritto.

[descrizione in generale dell'istituto]

[teoria interpretativa circa la questione giuridica oggetto della vertenza]

[analisi della eventuale giurisprudenza specifica sul punto]

[soluzione giuridica specifica]

Devono essere indicati l'oggetto (art. 414, primo comma, n. 3 c.p.c.) e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda (art. 414, primo comma, n. 4, c.p.c.).

Detti elementi si identificano con:

– il **c.d. *petitum***, consistente nella prestazione o nella cosa che l'attore pretende dal convenuto (*petitum* mediato) e nel provvedimento che l'attore chiede al giudice (*petitum* immediato);

– la ***causa petendi*** e, cioè, con l'indicazione dell'insieme delle ragioni e dei fatti giuridici che si allegano a fondamento del diritto sostanziale affermato.

Il candidato potrà cominciare dalla descrizione dell'istituto (o degli istituti) di riferimento, per poi passare alle tesi interpretative, fare riferimento all'eventuale giurisprudenza applicabile al caso e, infine, fornire la soluzione giuridica.

— CONCLUSIONI

Ciò premesso, Tizio, come rappresentato e difeso,

chiede

che il Tribunale Voglia, ai sensi dell'art. 415, secondo comma, c.p.c., fissare con decreto l'udienza di comparizione parti alla quale dovrà comparire il convenuto . . .

Dopo fatto e diritto, l'atto prevede la richiesta di fissazione d'udienza (non è una *vocatio in ius*, dal momento che la chiamata viene effettuata tramite il giudice).

Al riguardo si precisa che il ricorso deve anche contenere, ai sensi dell'art. 414, primo comma n. 2 c.p.c., l'indicazione del convenuto e della relativa residenza, domicilio o dimora e del codice fiscale (anche in tal caso, se si tratta di persona giuridica, dovrà essere indicata la sede della società e l'organo che agisce in sua rappresentanza).

Tali indicazioni possono essere inserite, come negli altri tipi di ricorso, o nella richiesta di fissazione d'udienza o direttamente in sede di precisazione delle conclusioni.

Anche le domande proposte con il ricorso rito lavoro devono essere riassunte e specificate nelle c.d. conclusioni (art. 414, primo comma, n. 4, c.p.c.) che, di norma, chiudono la compilazione dell'atto medesimo.

Le domande variano a seconda della tutela richiesta e consistono nell'istanza di un determinato provvedimento giudiziale, contraddistinto da un suo contenuto specifico che identifica il tipo di giudizio instaurato (di condanna, dichiarativo o costitutivo, per citare i principali).

Nell'ipotesi in cui si chieda una pronuncia (sentenza) di tipo **dichiarativo** (ad esempio, la nullità di un contratto), una formula per l'indicazione delle conclusioni potrebbe essere la seguente:

per ivi sentire accogliere le seguenti

conclusioni:

voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la nullità, per le ragioni esposte in premessa, del contratto stipulato in data . . . Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, Rimborso Forfettario Spese Generali 15%, C.P.A. e I.V.A. rifiusi.

Nel caso in cui la pronuncia chiesta sia di tipo **costitutivo** (ad esempio, l'annullamento di un contratto), la formula potrebbe essere la seguente:

per ivi sentire accogliere le seguenti

conclusioni:

voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, disporre l'annullamento, per le ragioni esposte in premessa, del contratto stipulato in data . . . Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, Rimborso Forfettario Spese Generali 15%, C.P.A. e I.V.A. rifiusi.

Nell'ipotesi, infine, in cui si chieda una pronuncia di **condanna** (ad esempio, il risarcimento dei danni) una formula per le conclusioni potrebbe essere la seguente:

per sentire accogliere, le seguenti

conclusioni:

voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, per le ragioni esposte in premessa, dichiarare tenuto e condannare il convenuto . . . al risarcimento in favore di . . . dei danni tutti riportati che si quantificano nella somma di € . . . o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa.

Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, Rimborso Forfettario spese Generali 15%, C.P.A. e I.V.A. rifiuti.

In caso di domanda di condanna, potranno essere richiesti anche gli **interessi** (legali, convenzionali o moratori) e la **rivalutazione monetaria**, solo qualora ne sussistano i relativi presupposti.

— **INDICAZIONE VALORE CAUSA AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore della controversia è di € . . . , con applicazione, ai fini del pagamento del contributo unificato, dello scaglione tariffario di cui alla lettera . . . del primo comma dell'art. 13 D.P.R. cit.

— **INDICAZIONE MEZZI DI PROVA**

In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi sulle circostanze di seguito indicate:

1) vero che . . . [**articolazione del capitolo di prova**]

2) vero che . . . [**articolazione del capitolo di prova**]

Si indicano a testi, sulle predette circostanze, i signori . . . ;

Si offrono in comunicazione, mediante il deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

1) *copia informativa ex art. 4 Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sottoscritta dalla parte assistita;*

2) *copia verbale di mancata conciliazione in sede di mediazione [sempre che si tratti di fattispecie che rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. cit.];*

3) . . . [*indicazione documento*];

4) . . . [*indicazione documento*].

[o, in alternativa,

1) *copia informativa ex art. 4 Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sottoscritta dalla parte assistita;*

2) *copia invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ai sensi ex art. 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (sempre che si tratti di fattispecie che rientra nell'ambito di applicazione del D.L. cit.);*

Seguito

- 3) ... (indicazione del documento);
4) ... (indicazione del documento)].

L'art. 414, primo comma, n. 5 c.p.c. prevede che il ricorso debba contenere "l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione": l'omessa indicazione comporterà la decadenza della parte dalle istanze istruttorie dal momento che, successivamente, potrà essere consentita alle parti la modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate solo previa autorizzazione del giudice in presenza di gravi motivi (art. 420, primo comma, c.p.c.) e potranno essere ammessi solo nuovi mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima (art. 420, quinto comma, c.p.c.).

Il Candidato dovrà, pertanto, inserire, dopo le conclusioni di merito:

- eventuale richiesta di prova per **interrogatorio formale e per testimoni**, con specifica capitolazione delle circostanze di fatto sulle quali si vuole vengano sentiti la controparte ed i testi;
- eventuale richiesta (o, meglio, invito al Giudice, visto che non si tratta di un vero e proprio "mezzo di prova") di nomina di un **Consulente Tecnico d'Ufficio**;
- **documenti** che si offrono in comunicazione indicati con elenco numerato.

— INDICAZIONE LUOGO E FIRMA

Con osservanza,
... [luogo e data di formazione dell'atto]
... [sottoscrizione dell'avvocato]

In forza di quanto sopra esposto, è inutile inserire formule volte a riservarsi la possibilità di integrare e modificare (in particolar modo, in via istruttoria) il contenuto dell'atto introduttivo.

La stesura dovrà poi concludersi con l'indicazione del luogo e della data in cui è stato formato e la sottoscrizione del difensore rappresentante in giudizio che lo ha redatto (art. 125, primo comma, c.p.c.).

— PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Procura speciale alle liti.

Io sottoscritto . . . , nella mia qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Alfa S.p.A., delego a rappresentare e difendere la medesima Alfa S.p.A. nella causa di cui al sovra esteso atto, in ogni fase e grado, nonché nell'eventuale conseguente procedimento di esecuzione, l'Avv. . . . del Foro di . . . conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti del giudizio, conciliare e transigere, con elezione di domicilio presso il suo studio in . . . via . . .

. . . [sottoscrizione della parte]

La firma è autografa.

. . . [sottoscrizione dell'avvocato]

Oppure, se il cliente è **persona fisica**:

Procura speciale alle liti.

Io sottoscritto Tizio delego a rappresentarmi e difendermi nella causa di cui al sovra esteso atto, in ogni fase e grado, nonché nell'eventuale conseguente procedimento di esecuzione, l'Avv. . . . del Foro di . . . conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti del giudizio, conciliare e transigere, con elezione di domicilio presso il suo studio in . . . via . . .

. . . [sottoscrizione della parte]

La firma è autografa.

. . . [sottoscrizione dell'avvocato]

La procura speciale alle liti va sempre considerata come conferita all'avvocato mediante scrittura privata autenticata apposta in calce allo stesso atto di citazione (ai sensi dell'articolo 83 c.p.c.).

In questo caso, l'autografia della sottoscrizione della parte può essere certificata dallo stesso difensore.

— INDICAZIONI FACOLTATIVE NELLA PROCURA ALLE LITI

Le informative che il legale deve fornire al Cliente, riguardanti la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione (l'art. 4, terzo comma, del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che il documento che contiene l'informativa debba essere sottoscritto dall'assistito e "*allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio*"), la sussistenza di polizza professionale e il c.d. preventivo (art. 13, quinto comma, Legge Professionale), nonché il trattamento dei dati, costituiscono obblighi autonomi la cui efficacia non dipende dalla presenza in procura e dalla relativa sottoscrizione.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, c. 3, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa gli estremi della polizza obbligatoria professionale, il grado di complessità dell'incarico che con la presente procura conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico nonché circa la prevedibile misura del costo della prestazione, distinta fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Dichiaro di essere stato edotto e di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR 679/2016 ed autorizzo il trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari ai sensi del provvedimento cit., che avverrà attraverso mezzi manuali, informatici e telematici e comunque con ogni mezzo necessario ai fini dell'assolvimento dell'incarico conferito con il presente mandato.

Trattandosi di ricorso, da depositare nella Cancelleria del Giudice competente e non di atto di citazione da notificare alla controparte, non andrà predisposta la relata di notifica, dal momento che al convenuto dovrà essere notificata la copia autentica del decreto di fissazione d'udienza predisposto dal Giudice, unitamente alla copia autentica del ricorso depositato, rilasciata dalla Cancelleria (o estratta dal fascicolo telematico della causa).